

N. 655/2016 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI MILANO**

*Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia*

La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Maria Grazia Domanico	Presidente
dott.ssa Daniela Troiani	Consigliere rel. est.
dott.ssa Antonella Giobellina	Consigliere onorario

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento promosso da

**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**) nato a Gujranwala (Pakistan) in data **[REDACTED]** rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Marciano, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, via Manara n. 11, come da procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado

**APPELLANTE**

confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE** presso la Prefettura di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, elettivamente domiciliato presso gli uffici della stessa in Milano, via Freguglia n. 1

**APPELLATO**

con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI MILANO, nella persona della dott.ssa Vulpio

appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter CPC e 19 d.lgs. 150/2011 emessa in data 26 gennaio 2016 dal Tribunale di Milano nel procedimento n. 58062/2014 R.G.

CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: vedi foglio allegato

CORTE DI APPELLO DI MILANOSEZ. V CIVILE -RG 1657/016

Nella causa promossa da [REDACTED] con l'avv.  
Giuseppina Marciano

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'INTERNO-COMMISSIONE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE MILANO**, con avvocatura distrettuale di Milano

**RESISTENTI**

**PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni  
contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare in  
integrale riforma dell'ordinanza pronunciata in data 26.01.16  
Tribunale di Milano - I civile

**IN VIA PRINCIPALE**

Riformare l'ordinanza del Tribunale di Milano - Sezione I  
civile, depositata in data 26.01.16, e per l'effetto ricono-  
scere a favore di [REDACTED] il diritto ad ottenere  
dalla Questura competente il permesso di soggiorno per rifugia-  
to politico.

**IN SUBORDINE**

riconoscere a favore di [REDACTED] il diritto ad  
ottenere dalla Questura competente il permesso di soggiorno per  
protezione sussidiaria.

**IN VIA ISTRUTTORIA**

Si chiede l'audizione, se del caso dell'appellante con  
l'ausilio di un interprete di lingua urdu/inglese, del sig.  
[REDACTED] di [REDACTED] in merito alla  
vicenda dell'appellante e all'attuale situazione in Pakistan.



musulmana, di essere coniugato, di avere due figli, nati rispettivamente nel 2003 e nel 2010, di avere il diploma di scuola secondaria, di avere lavorato in Pakistan come operaio, di parlare correntemente la lingua urdu e la lingua inglese, di essere entrato in Italia il 13 marzo 2013, proveniente dalla Germania, di non avere subito condanne in Italia, di essere stato appartenente alla *Muslim League* dal 2003 al 2013.

Dal verbale dell'audizione svoltasi in data 27 febbraio 2014 innanzi alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale risulta che il [REDACTED] ha dichiarato di essere nato nel villaggio di [REDACTED] sito nelle vicinanze della città di Gujranwala, di essere musulmano sunnita e di avere vissuto nel villaggio natale fino al 28 luglio 2011, quando era partito alla volta di Dubai, negli Emirati Arabi; ha affermato di essere rimasto a Dubai per circa un anno e mezzo e di essere riuscito ad ottenere il visto per la Germania grazie ad uno zio che ivi viveva e alle sue conoscenze; ottenuto il visto, era tornato in Pakistan per fare visita alla sua famiglia, che nel frattempo si era trasferita a Lahore per motivi di sicurezza; era rimasto con i familiari per tre giorni e poi, il 12/3/2013, era partito per la Germania, in aereo; il biglietto era stato pagato da suo zio, che gli aveva anche consegnato la somma di Euro 600,00 in contanti per le sue necessità.

Arrivato in Germania, aveva dormito per una notte a Monaco; poi in treno era giunto in Italia, dove aveva trovato ospitalità a casa di un amico, a Cesano Maderno.

Ha affermato che dopo aver frequentato la scuola per 10 anni, aveva lavorato per 10 anni nella rivendita di ventilatori di uno zio, poi era stato assunto come apprendista da un'azienda che effettuava la lavorazione del vetro e dopo 5 anni era riuscito ad aprire un negozio di vetreria per suo conto nella città di Faisalabad.

Con riferimento ai motivi per i quali aveva lasciato il suo Paese, il [REDACTED] ha dichiarato di essere stato costretto ad espatriare a causa di problemi legati alla difficoltà a proseguire nella sua attività lavorativa. In particolare ha esposto che per aprire il negozio aveva chiesto in prestito a un conoscente una cospicua somma di denaro, circa 15-16.000 Euro, che l'8 marzo 2011 si era verificata una fortissima esplosione a causa di una bomba collocata vicino a una stazione di benzina sita nei pressi del suo negozio, che quel giorno era chiuso perché egli aveva accompagnato sua figlia in ospedale; ha precisato di essere stato avvertito dell'accaduto da negozianti della zona e di avere letto sui giornali che probabilmente si era trattato di un attentato compiuto da estremisti talebani.

A causa dello scoppio il negozio aveva subito gravissimi danni, tutto il vetro era andato distrutto, egli non aveva più potuto proseguire nell'attività e non era stato più in grado di onorare il debito. Il creditore aveva iniziato a fare pressioni, anche con minacce pesanti rivolte nei confronti suoi e dei suoi familiari, soprattutto del figlio più piccolo, per ottenere la restituzione del denaro prestato. Avendo parlato della situazione con suo zio che viveva a Dubai, aveva deciso di raggiungerlo, ma prima aveva portato la sua famiglia a casa dei suoi suoceri, a Islamabad. La Germania era stata solo un punto di passaggio, poiché l'intenzione era di venire in Italia, dove conosceva alcuni connazionali.

Ha precisato che i suoi familiari non avevano subito minacce, ma che gli era stato riferito che il creditore si era recato a cercarlo nel villaggio natale. Con riferimento ai problemi ai quali riteneva di poter andare incontro in caso di rimpatrio, il [REDACTED] ha affermato di temere di essere rintracciato dal creditore, non avendo alcuna possibilità di restituire il denaro e di sperare di trovare lavoro in Italia.

Nel corso dell'interrogatorio libero svoltosi in data 8 aprile 2015 innanzi al giudice unico del Tribunale di Milano, [REDACTED] ha ribadito sostanzialmente quanto dichiarato innanzi alla Commissione Territoriale, aggiungendo che quando viveva a Guiranwala si erano presentate delle persone armate che avevano minacciato di morte lui e la sua famiglia se non fosse stata restituita la somma di denaro data in prestito; ha affermato che mentre si trovava a Dubai aveva ricevuto telefonate nel corso delle quali era stata chiesta la restituzione del prestito e ha precisato di non sapere come il creditore avesse conosciuto il suo numero di telefono. Ha ribadito di avere lasciato Dubai in data 8 marzo 2013 alla volta del Pakistan, di essere rimasto a Lahore con la sua famiglia per tre giorni e di essere poi andato in Germania, avendo ottenuto il visto tramite suo zio, e poi in Italia. Ha aggiunto che, avendo qui iniziato a lavorare, aveva inviato Euro 700,00 per ripagare in parte il debito, ma il creditore gli aveva restituito la somma, perché voleva il denaro tutto insieme. Ha affermato di non voler tornare in Pakistan, temendo di rischiare la vita.

Il giudice di prime cure ha respinto le domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria, valutando le vicende personali narrate da [REDACTED] come lacunose, a tratti scarsamente credibili e comunque non riconducibili a persecuzioni per i motivi determinanti il diritto al rifugio ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 251/2007, essendo i timori manifestati piuttosto attinenti a vicende assimilabili a fatti di criminalità comune, rispetto ai quali non appariva giustificato il mancato ricorso all'autorità statale al fine di ottenere adeguata protezione.

Neppure sussistevano, a parere del Tribunale, elementi in forza dei quali ritenere che il [REDACTED] in caso di rimpatrio, potesse subire un danno grave secondo la nozione di cui all'art. 14 lett. a) e lett. b) d.lgs. 251/2007.

Il giudice di prime cure escludeva altresì che potesse essere concessa al [REDACTED] la protezione sussidiaria ai sensi all'art. 14 lett. c) d. lgs. 251/2007, non sussistendo in Pakistan, e in particolare nel Punjab, zona di provenienza del richiedente, un "conflitto armato interno o internazionale".

Veniva altresì negata la presenza di ragioni di non respingimento ex art. 5 VI comma e 19 d.lgs. 286/98 fondanti la richiesta di protezione umanitaria, avuto riguardo alla situazione del Punjab e alla condizione personale del [REDACTED] con riguardo alle riferite minacce da parte del creditore, considerato il lungo tempo trascorso dai fatti narrati e l'operato rientro in Pakistan dopo il periodo trascorso a Dubai.

Con il proposto gravame l'appellante ha censurato le valutazioni del giudice di prime cure e ha insistito per il riconoscimento della protezione internazionale.



dimostrazione del trasferimento del denaro, di cui avrebbe dovuto esistere traccia documentale.

In ogni caso, dalla narrazione del cittadino pachistano non emerge alcun elemento riconducibile ad atti di persecuzione personale e diretta per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a particolare gruppo sociale o opinione politica e quindi non può che confermarsi il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

Neppure si ravvisano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria con riferimento alle ipotesi di cui alla lett. a) e alla lett. b) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007, non sussistendo elementi in base ai quali fondatamente temere che in caso di rimpatrio il [REDACTED] possa correre il rischio di subire una condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, o essere sottoposto a tortura o ad altra forma di trattamento inumano o degradante.

Invero, al di là delle sopra esposte e ribadite riserve in ordine all'attendibilità della narrazione, i fatti riferiti dal cittadino pachistano si collocano nell'ambito di fenomeni di criminalità comune, che il richiedente sembra non aver neppure tentato di contrastare mediante il ricorso alle forze di polizia locali, non apparendo giustificato presumere che da parte di queste ultime non avrebbe potuto ricevere adeguata protezione.

Concordemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non sussistono neppure i presupposti per la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007, dovendo essere escluso che nella provincia di provenienza del [REDACTED] cioè il Panjab, la più popolosa del Pakistan e la seconda per estensione, sia in atto una situazione di "violenza indiscriminata" in una situazione di "conflitto armato interno o internazionale".

Dalle fonti internazionali più accreditate emerge che, sebbene anche in Panjab la situazione della sicurezza presenti profili di criticità per la presenza attiva di militanti di gruppi estremistici autori di attentati, le situazioni di violenza di stampo terroristico che interessano il Pakistan sono concentrate prevalentemente nei territori delle FATA e nelle regioni del Belucistan, del Sindh e del Khyber Pakhtunkhwa.

Inoltre si rileva che, in generale, nel 2016 e 2017 si è registrata nell'intero territorio del paese asiatico una generale diminuzione degli episodi di violenza e delle conseguenti vittime, riduzione che secondo l'ACIED - Armed Conflict Location and Event Data Project è anche frutto dell'operazione Zarb-e-Azb attuata dall'esercito pakistano nei confronti dei militanti talebani nel Khyber Pakhtunkhwa e nelle FATA e del Piano d'azione nazionale.

Per quanto riguarda la provincia del Panjab, il PIPS - Pakistan Institute for Peace Studies ha segnalato nel 2016 la presenza di 7 attentati terroristici, a fronte dei 24 del 2015, con un calo del 69%, grazie all'operazione di sicurezza coordinata, attuata nella regione dalle forze governative (v. rapporto COI EASO sulla situazione della sicurezza in Pakistan 2017).

Dunque, ritenuta l'assenza di una situazione di specifico rischio individualizzato per il [REDACTED] il quale non appartiene ad alcuna delle categorie che per ragioni politiche, sociali o religiose sono più esposte alla violenza o gli attacchi terroristici e, d'altro

canto, non ha dedotto alcunché al riguardo, e considerato che i familiari del predetto (moglie, due figli e suoceri) rimasti in Punjab, non hanno subito pregiudizi, va esclusa la fondatezza della pretesa di riconoscimento della protezione sussidiaria.

Ritiene invece la Corte che nel caso in esame ricorrano i presupposti della protezione umanitaria.

Al riguardo si osserva che il permesso per motivi umanitari è concedibile previa valutazione dei fattori che potrebbero esporre il richiedente a rischi di apprezzabile entità -quali situazioni di grave instabilità politica del paese di provenienza, di violenza sociale, di disastri ambientali- da valutarsi anche in relazione alla specifica condizione personale, con particolare riguardo allo stato di salute, all'età, all'inserimento sociale.

Si tratta del riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni di vulnerabilità non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale, ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (cfr. ordinanza Cass. Civ. n. 15466/2014).

La situazione di [redacted] appare connotata da profili di vulnerabilità, in rapporto alle criticità del contesto di provenienza e tenuto conto dell'attuato percorso di integrazione.

Come si è detto, la situazione del Panjab è delicata sotto il profilo della sicurezza e della minaccia terroristica; inoltre la provincia, pur essendo una delle zone più industrializzate del Pakistan, presenta consistenti tensioni sociali, dovute in particolare alla pressione sullo sviluppo economico e alle sacche di disoccupazione nelle aree più povere (UNICEF, Context Analysis Summary Pakistan, 21 marzo 2016).

Il [redacted] lontano dal proprio Paese ormai da molti anni, in Italia è riuscito a porre le basi per un'esistenza autonoma e dignitosa, avendo lavorato fino dal 2014 in forza di regolare contratto, come documentato in atti.

Attualmente il predetto è occupato alle dipendenze della [redacted] operante nel settore dei servizi di logistica e trasporti, dalla quale è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data [redacted] ed è titolare di un reddito imponibile da lavoro ammontante ad Euro [redacted] nell'anno di imposta 2015 e ad Euro [redacted] nell'anno di imposta 2016 (v. Certificazioni Uniche 2016 e 2017), il che ha comportato da parte sua il deposito, unitamente alla comparsa conclusionale, di atto di rinuncia al patrocinio a spese dello Stato.

In tale situazione il forzato rimpatrio esporrebbe l'attuale appellante, ormai da lungo tempo radicato dal contesto economico e produttivo di provenienza, al concreto pericolo di perdere la possibilità di provvedere dignitosamente al sostentamento proprio e della propria famiglia, con conseguente accentuazione dei rischi connessi alle esistenti problematiche ambientali sotto il profilo della sicurezza.

Considera quindi la Corte che, conformemente al parere espresso dal Procuratore Generale, sussistano i presupposti per riconoscere all'appellante, in riforma dell'impugnata ordinanza, un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L'oggetto del giudizio e la particolare natura dei diritti coinvolti suggeriscono l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'ordinanza resa in data 26 gennaio 2016 dal Tribunale di Milano nel procedimento n. 58062/2014 R.G.,

- riconosce a [REDACTED], nato a Gujranwala (Pakistan) il [REDACTED] [REDACTED] il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.

Così deciso in Milano, il 12 ottobre 2017.

Il Consigliere est.  
dott.ssa Daniela Troiani



Il Presidente  
dott.ssa Maria Grazia Domanico

